

**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

N° 45 del 30/12/2021

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno **2021**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Erba Paolo** il Consiglio Comunale.

All' Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere		X
MARTINAZZI ELISA	Consigliere		X
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 8    Assenti: 2

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 7671 del 24/12/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.**

Il Sindaco spiega che il Comune non possiede un numero elevato di partecipazioni. Come tutti i comuni della Valle, ha la partecipazione diretta nella srl di VCS e in SIV e dà atto delle percentuali. Inoltre, il Comune di Malegno ha lo 0,002 % di partecipazione in banca popolare etica, una scelta risalente a dodici anni fa, quella di acquistare azioni di banca etica, che ha anche consentito di finanziare poi l'impianto fotovoltaico della palestra in quanto vi era un percorso specifico dedicato ai soci. Inoltre, c'è la partecipazione indiretta in VCS, Blu reti gas e VCS vendite. Specifica che il revisore ha dato il parere positivo sul mantenimento delle partecipazioni. Preso atto che non vi sono osservazioni, pone in votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03/10/2017 Ad oggetto: "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazione", dalla quale non risulta alcuna alienazione o dismissione di partecipazioni possedute;

**Tenuto conto** che per il suddetto piano non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Richiamata altresì la delibera di consiglio comunale n.47 del 30/12/2020 avente ad oggetto:” REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2019 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE “;

**VISTO l’art. 1 comma 891 della Legge 27.12.2017 n. 205 – LEGGE DI BILANCIO 2018 – il quale prevede la modifica dell’art. 4 del testo unico di cui al D. LGS. 19.8.2016 n. 175 con l’inserimento del comma 9-ter che cita: “E’ fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’art. 111 – bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”;**

**Ritenuto pertanto di mantenere la partecipazione societaria di BANCA POPOLARE ETICA SCPA nella misura di numero 30 azioni del valore nominale di € 59,00 cadauna – valore complessivo € 1.770,00 , corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,0024% al 31.12.2020 ed in quanto:**

- **svolgente attività di carattere sociale fortemente condivisa da questa Amministrazione comunale;**
- **non comportante alcun onere finanziario a carico dell’Ente.**

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**Visto** l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.22/SEZ.AUT/2018/INPR e delle linee guida per la stesura del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. LGS.N. 175/2016);

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

- di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2020 e che il Comune di Malegno non possiede alcun rappresentante all'interno delle società possedute;
- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della corte dei conti n. 22/SEZ.AUT/2018/INPR e delle linee guida per la rilevazione al 31.12.2020;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà e adatterà il presente piano entro il 31.12.2022, con apposita deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare all'unanimità dei presenti e con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Presidente**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 24/01/2022 per quindici giorni consecutivi.

Li, 24/01/2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

*[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000*

Li, 24/01/2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 24/01/2022

**Il Segretario Comunale**  
Avv. Carmen Modafferi